

Direzione AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO

Settore Emissioni e rischi ambientali

DETERMINAZIONE NUMERO: 564

DEL: 21/12/2015

Codice Direzione: A16000

Codice Settore: A1602A

Legislatura: 10

Anno: 2015

Oggetto

d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami (escluse le pellicce) e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 10 settembre 2004, n. 279.

Il Dirigente

Premesso che:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

la Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) del d.lgs. 152/2006 disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera;

in particolare, il relativo articolo 275 disciplina, in attuazione della direttiva 99/13/CE (sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e impianti) i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi per le attività individuate nella parte II dell'Allegato III alla Parte quinta del medesimo decreto;

nell'ambito delle attività individuate nella suddetta parte II dell'Allegato III è annoverata al punto 4) la "Pulitura a secco" senza alcuna indicazione di soglia minima di consumo di solvente e pertanto tutti gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso debbono essere autorizzati;

con riferimento agli stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami (escluse le pellicce) e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso, l'articolo 275, al comma 20, del dlgs 152/2006, prevede che qualora l'Autorità competente adotti l'autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'articolo 272 del citato decreto, i gestori

precedentemente autorizzati in sede di rinnovo dell'autorizzazione presentano domanda di adesione alla nuova autorizzazione di carattere **generale**; inoltre l'articolo 272, comma 3, specifica che per le autorizzazioni generali già rilasciate al primo rinnovo "i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio può essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti dal presente comma lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni";

la legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) e gli articoli 3, 36, 43 e 44 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali), nel ripartire le competenze individuano la Regione, quale Autorità competente alle attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali, compresa l'emanazione di direttive, criteri, modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio, le Province quali Autorità competenti al controllo delle emissioni in atmosfera, ivi compresa l'adozione di provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione, di revoca delle autorizzazioni degli impianti che producono emissioni; con riferimento alla Provincia di Torino le relative funzioni sono mantenute in capo alla Città metropolitana di Torino, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56);

occorre inoltre rammentare che la legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) come successivamente modificata stabilisce i termini per la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico;

rilevato che – in conformità alle modalità ed ai criteri di predisposizione ed approvazione delle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera, definite dal Consiglio regionale con deliberazione n. 946 - 17595 del 13 dicembre 1994 – nell'ambito delle tecnologie disponibili sono meritevoli di autorizzazione di carattere generale quei processi caratterizzati da una minor pericolosità delle sostanze impiegate o da contenuti livelli di emissione;

di conseguenza, con riferimento agli stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami (escluse le pellicce) e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, allo stato attuale delle conoscenze tali processi sono identificabili in quelli descritti nell'Allegato 3 alla presente determinazione, i cui contenuti tecnici sono conformi agli articolo 271, commi da 5 a 7 e 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006;

pertanto alla luce delle suddette considerazioni e, in particolare, conformemente ai disposti dell'articolo 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006, dell'articolo 3, comma 1, lettera d) della l.r. 43/2000 e dell'articolo 44, comma 1, lettera c) della l.r. 44/2000, con il presente provvedimento si adotta una nuova autorizzazione in via generale che sostituisce quella precedentemente adottata con d.d. n. 279 del 10 settembre 2004;

dunque i gestori che intendano installare, modificare o trasferire stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami (escluse le pellicce) e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, possono aderire all'odierna autorizzazione di carattere generale presentando apposita domanda secondo il modello di cui all'Allegato 2A della presente determinazione, impegnandosi ad esercire gli impianti nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e delle prescrizioni stabilite nel medesimo Allegato 3;

invece i gestori precedentemente autorizzati in via generale con d.d. n. 279 del 10 settembre 2004, sono legittimati a proseguire l'esercizio dei suddetti stabilimenti a condizione che presentino domanda di adesione secondo il modello di cui all'Allegato 2B della presente determinazione entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, si impegnino a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione;

occorre inoltre rilevare che la presente autorizzazione di carattere generale ricade nell'ambito di applicazione del d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59 (recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale) e dunque è ricompresa nei titoli abilitativi sottesi al provvedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA);

da ciò consegue che i gestori di stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami (escluse le pellicce) e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, potranno aderire all'odierna autorizzazione di carattere generale presentando la domanda di autorizzazione unica ambientale e impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione dal momento della presentazione della domanda; in tale ipotesi la domanda dovrà essere presentata secondo il modello di cui all'Allegato 2C della presente determinazione che costituisce parte integrante dell'istanza di autorizzazione unica ambientale;

a questo proposito si rammenta che, con regolamento regionale 6 luglio 2015, n. 5 (Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale), la Regione disciplina i contenuti della domanda di autorizzazione unica ambientale di cui al d.p.r. 59/2013 e definisce le specifiche tecniche di interoperabilità tra i sistemi informativi;

invece, nel caso in cui l'attività in oggetto sia svolta in stabilimenti che ricadono nell'ambito di applicazione del titolo III bis (L'Autorizzazione integrata ambientale) e nel relativo Allegato VIII della Parte seconda del d.lgs. 152/2006, tale attività è da considerare tecnicamente connessa con l'attività industriale soggetta ad AIA e pertanto non autorizzabile in via generale;

parimenti, tale attività non sarà autorizzabile in via generale qualora sia contemplata in progetti assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi del titolo III (La valutazione di impatto ambientale) della Parte seconda del d.lgs. 152/2006, poiché esaminata nell'ambito della procedura di VIA contestualmente al progetto complessivo;

occorre inoltre evidenziare che l'adesione all'autorizzazione di carattere generale determina la rinuncia alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in essere e che la citata adesione è possibile qualora nello stabilimento siano eserciti esclusivamente impianti e attività in deroga di cui all'articolo 272 del d.lgs. n. 152/2006, qualora invece successivamente all'autorizzazione in deroga, sia richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. 152/2006, gli impianti e le attività in deroga saranno contemplati nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del citato art. 269;

si rammenta inoltre che, ai sensi dell'articolo 272, comma 2 del d.lgs. 152/2006, qualora nello stabilimento siano presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione di carattere generale non si riferisce, il gestore ha l'obbligo di presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. 152/2006; in tal caso, si ritiene opportuno prevedere che il gestore presenti la domanda di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. 152/2006, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente determinazione e, nelle more del rilascio di tale autorizzazione, sia così legittimato alla prosecuzione dell'esercizio dello stabilimento;

infine si rammenta che, ai sensi dell'articolo 272 comma 3 del d.lgs. 152/2006 le Province e la Città metropolitana di Torino, quali autorità competenti all'odierna procedura semplificata, sono comunque legittimate a negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dal presente provvedimento o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

pertanto considerate le modifiche intervenute nel quadro normativo, sia per gli aspetti ambientali sia con riguardo al principio di distinzione delle competenze degli organi di direzione politica e della dirigenza odiernamente disciplinato dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

vista la d.c.r. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;

vista la d.g.r. n. 46 – 11968 del 4 agosto 2009;

vista la l.r. 60/1995;

vista la l.r. 43/2000 e la l.r. 44/2000;

vista la l.r. 23/2008;

visto il d.p.r. 160/2010;

visto il regolamento regionale 5/2015;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta regionale con deliberazione n. 40-23049 del 10 novembre 1997 e con deliberazione n. 46 – 11968 del 4 agosto 2009;

DETERMINA

1. di adottare l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso in sostituzione di quella approvata con la d.d. n. 279 del 10 settembre 2004;
2. che al fine di aderire alla presente autorizzazione di carattere generale si osservino i termini e le modalità stabiliti nell'Allegato 1 al presente provvedimento;
3. che i gestori che intendano installare, trasferire o modificare gli stabilimenti di cui al punto 1 presentino la domanda di adesione all'autorizzazione generale secondo il modello di cui all'Allegato 2A alla presente determinazione, impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nel successivo Allegato 3;
4. che i gestori che esercitano stabilimenti di cui al punto 1 e sono titolari di autorizzazioni di cui alla d.d. n. 279 del 10 settembre 2004, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente atto, presentino domanda di adesione all'autorizzazione generale secondo il modello di cui all'Allegato 2B impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nel successivo Allegato 3;
5. i gestori che intendono esercire le attività di cui al punto 1 possono aderire alle autorizzazioni di carattere generale presentando la domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) e sottoscrivendo il modello di cui all'Allegato 2C, che costituisce parte integrante dell'istanza di AUA, impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nel successivo Allegato 3;
6. che, qualora i gestori di cui al punto 4 ritengano di non dover aderire all'odierna autorizzazione di carattere generale, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, presentino domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006 esplicitando i motivi della mancata adesione alla procedura semplificata, stabilendo che possono continuare a esercire gli impianti sino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del richiamato articolo 269;
7. che in linea generale i gestori che esercitano stabilimenti di cui al punto 1, i quali non ritengono di aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione, presentino domanda di autorizzazione osservando le procedure previste dall'articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006;
8. che le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'Allegato 3 sono esercitate dall'A.R.P.A.;
9. in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie le Province e la Città metropolitana procederanno secondo quanto previsto dall'articolo 278 del d.lgs. 152/2006;
10. sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa

vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

11. di dare atto che gli Allegati 1, 2A, 2B, 2C e 3 sono da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013, comma 1, lettera a), si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Arch. Graziano Volpe



ALLEGATO 1

STABILIMENTI COSTITUITI DA UNO O PIU' IMPIANTI A CICLO CHIUSO DI PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E DI PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E DELLE PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO

MODALITÀ DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale è possibile qualora nello stabilimento siano eserciti esclusivamente impianti/attività in deroga di cui all'art. 272 del d.lgs. n. 152/2006 e, conseguentemente, nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 successivamente all'autorizzazione in deroga, gli impianti/attività in deroga saranno ricompresi nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del citato art. 269.

A) Autorizzazione per stabilimenti costituiti da uno o piu' impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, da trasferire o da modificare (Allegato 2A)

I gestori che intendano installare, trasferire o modificare uno stabilimenti costituiti da uno o piu' impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2A;
- impegnarsi a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3;
- allegare la documentazione di cui alla lettera B) dell'Allegato 3.

La domanda (in bollo) di adesione all'autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione, del trasferimento o della modifica dello stabilimento.

In tale caso i gestori sono autorizzati in via generale ai sensi del d.lgs. 152/2006 a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, che prevedono, tra l'altro, che la Provincia o la Città metropolitana di Torino possa negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

I gestori autorizzati in via generale a trasferire lo stabilimento da altra località dovranno inviare alla Provincia o alla Città metropolitana di Torino, al Comune ed all'ARPA competenti per territorio relativamente alla precedente sede dello stabilimento la richiesta di chiusura della pratica.

I gestori che intendano trasferire solo alcuni impianti dello stabilimento devono presentare la domanda di adesione come modifica dello stabilimento di destinazione oppure come nuovo stabilimento di destinazione e, relativamente alla precedente sede, comunicare la modifica non sostanziale alla Provincia o alla Città metropolitana di Torino, al Comune ed all'ARPA competenti per territorio, accompagnata dagli elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nello stabilimento.

B) Adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti costituiti da uno o piu' impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso con impianti già autorizzati in base alla d.d. del 10 settembre 2004, n. 279. (Allegato 2B)

I soggetti titolari dell'autorizzazione di cui alla d.d. 10 settembre 2004, n. 279, entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente atto, devono:

- presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2B, rinunciando alle autorizzazioni in essere;
- rispettare i requisiti tecnico gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 al momento della presentazione della domanda;
- allegare la documentazione di cui alla lettera B) dell'Allegato 3.

La domanda deve essere presentata in bollo.

In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3, fatta salva la possibilità per la Provincia o per la Città metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

C) Variazione della ragione sociale

I gestori autorizzati in via generale dovranno comunicare al SUAP, alla Provincia o alla Città metropolitana di Torino, al Comune ed all'ARPA competenti per territorio, eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.

D) Cessazione dell'attività

I gestori autorizzati in via generale dovranno comunicare al SUAP, alla Provincia o alla Città metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA competenti per territorio, la cessazione dell'attività degli stabilimenti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.

E) Adesione all'autorizzazione di carattere generale presentando domanda di Autorizzazione Unica Ambientale

I gestori che intendono aderire all'autorizzazione di carattere generale presentando domanda di **Autorizzazione Unica Ambientale** devono:

- compilare il modello di cui all'Allegato 2C che costituisce parte integrante della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;
- rispettare i requisiti tecnico gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 al momento della presentazione della domanda;
- allegare la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3.

F) Modalità per la presentazione e l'inoltro delle domande di adesione all'autorizzazione

Le domande di adesione all'autorizzazione di carattere generale sono presentate al SUAP secondo quanto previsto dal regolamento regionale 5/R/2015 e con le modalità indicate dal SUAP stesso.

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI

P.E.C. _____ (dato obbligatorio)

DATI IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITÀ

Denominazione impianto/stabilimento _____

Sito nel Comune di _____ prov. Via _____ n. _____

C.A.P. Stato _____

Telefono _____ fax _____

Attività economica Istat (ATECO2007) _____

INQUADRAMENTO TERRITORIALE dell'impianto/stabilimento/attività :

Coordinate geografiche WGS84 UTM32N (EPSG: 32632)	X <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Y <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Dati catastali	<input type="checkbox"/> CATASTO TERRENI <input type="checkbox"/> CATASTO FABBRICATI Codice Istat Comune <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Foglio _____ particella/e _____
	<input type="checkbox"/> CATASTO TERRENI <input type="checkbox"/> CATASTO FABBRICATI Codice Istat Comune <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Foglio _____ particella/e _____

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI O DI SISTEMA IN POSSESSO DELL'AZIENDA

Certificazione	Ente che ha rilasciato la certificazione	Numero	Data emissione	Data scadenza

**CHIEDE
DI ADERIRE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER:**

- installare un nuovo stabilimento
- modificare lo stabilimento
- trasferire lo stabilimento dal Comune di via/corso n.

attivando un impianto a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderia a ciclo chiuso **costituito da n. macchine di lavaggio a ciclo chiuso**. Pertanto si impegna a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni di cui all'Allegato 3 della D.D. n. 564 del 21/12/2015

Macchina n. Modello	Volume tamburo [m ³]	Tipo di solvente utilizzato	Quantitativo annuo massimo di solvente utilizzato [kg]	Quantitativo annuo massimo di prodotto pulito e asciugato [kg]

- Allega la scheda di sicurezza del solvente utilizzato
- Allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti.
- Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data .../.../...

il LEGALE RAPPRESENTANTE
(firma)

.....

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI

P.E.C. _____ (dato obbligatorio)

DATI IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITÀ

Denominazione impianto/stabilimento _____

Sito nel Comune di _____ prov. [] [] [] Via _____ n. _____

C.A.P. [] [] [] [] [] [] Stato _____

Telefono _____ fax _____

Attività economica Istat (ATECO2007) _____

INQUADRAMENTO TERRITORIALE*dell'impianto/stabilimento/attività :*

Coordinate geografiche WGS84 UTM32N (EPSG: 32632)*	X [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Y [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Dati catastali	__ CATASTO TERRENI __ CATASTO FABBRICATI Codice Istat comune [] [] [] [] [] [] Foglio _____ particella/e _____ __ CATASTO TERRENI __ CATASTO FABBRICATI Codice Istat comune [] [] [] [] [] [] Foglio _____ particella/e _____

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI O DI SISTEMA IN POSSESSO DELL'AZIENDA

Certificazione	Ente che ha rilasciato la certificazione	Numero	Data emissione	Data scadenza

CHIEDE

DI ADERIRE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per continuare ad esercire lo stabilimento costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso già autorizzato in via generale ai sensi della d.d. 10 settembre 2004, n. 279 con istanze presentate in data:,

Pertanto si impegna a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni di cui all'Allegato 3 della D.D. n. 564 del 21/12/2015

Macchina n. Modello	Volume tamburo [m ³]	Tipo di solvente utilizzato	Quantitativo annuo massimo di solvente utilizzato [kg]	Quantitativo annuo massimo di prodotto pulito e asciugato [kg]

- Allega la scheda di sicurezza del solvente utilizzato
- Allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti.
- Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data/.../...

il LEGALE RAPPRESENTANTE
(firma)

.....

ALLEGATO 2C:

Da utilizzare in caso di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale contenente l'adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera.

1) ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE, per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 3 aprile 2006

**IL SOTTOSCRITTO
CHIEDE**

DI ADERIRE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER:

- installare un nuovo stabilimento**
- modificare lo stabilimento**
- trasferire lo stabilimento dal Comune di via/corso n.**

attivando un impianto a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderia a ciclo chiuso **costituito da n. macchine di lavaggio a ciclo chiuso**. Pertanto si impegna a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni di cui all'Allegato 3 della D.D. n. 564 del 21/12/2015

Macchina n. Modello	Volume tamburo [m ³]	Tipo di solvente utilizzato	Quantitativo annuo massimo di solvente utilizzato [kg]	Quantitativo annuo massimo di prodotto pulito e asciugato [kg]

- Allega la scheda di sicurezza del solvente utilizzato**
- Allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti.**

2) **ADESIONE**, ai sensi dell'art 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla **AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, con singoli impianti già autorizzati in via generale ai sensi della d.d. 10 settembre 2004, n. 279

**IL SOTTOSCRITTO
CHIEDE**

DI ADERIRE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per continuare ad esercire lo stabilimento costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso già autorizzato in via generale ai sensi della d.d. 10 settembre 2004, n. 279 con istanze presentate in data:,

Pertanto si impegna a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni di cui all'Allegato 3 della D.D. n. 564 del 21/12/2015

Macchina n. Modello	Volume tamburo [m ³]	Tipo di solvente utilizzato	Quantitativo annuo massimo di solvente utilizzato [kg]	Quantitativo annuo massimo di prodotto pulito e asciugato [kg]

- Allega la scheda di sicurezza del solvente utilizzato
- Allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti.

3) CONFERMA DATI TECNICI: AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso

**IL SOTTOSCRITTO
CHIEDE**

Di continuare ad esercire lo stabilimento costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso già autorizzato in via generale ai sensi della d.d. _____, n. _____, con istanze presentate in data: _____, _____.

Pertanto si impegna a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 564 del 21/12/2015

Macchina n. Modello	Volume tamburo [m ³]	Tipo di solvente utilizzato	Quantitativo annuo massimo di solvente utilizzato [kg]	Quantitativo annuo massimo di prodotto pulito e asciugato [kg]

- Allega la scheda di sicurezza del solvente utilizzato
- Allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti.

ALLEGATO 3

STABILIMENTI COSTITUITI DA UNO O PIU' IMPIANTI A CICLO CHIUSO DI PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E DI PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E DELLE PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO

Gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso verranno di seguito denominate "MACCHINE LAVASECCO A CICLO CHIUSO"

A) REQUISITI TECNICO-COSTRUTTIVI E GESTIONALI, PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE ED ALL'ESERCIZIO

- 1) Nelle macchine lavasecco a ciclo chiuso possono essere utilizzati solventi organici o solventi organici clorurati con l'esclusione delle sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e s.m.i, e delle sostanze o preparati classificati ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1977, n. 52 e s.m.i, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 2) Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali possano avvenire emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (Tabella A1) o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (Tabella A2), come individuate nella parte II dell'Allegato I alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.
- 3) Le macchine lavasecco a ciclo chiuso lavorano secondo cicli di lavaggio che comprendono le seguenti fasi:
 - lavaggio
 - centrifugazione
 - asciugatura
 - deodorizzazione
 - distillazione e recupero solvente
- 4) Tutte le fasi sono svolte in una macchina ermetica la cui unica emissione di solvente nell'aria può avvenire al momento dell'apertura dell'oblò al termine del ciclo di lavaggio; tali emissioni possono essere reimmesse in ambiente di lavoro nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del d.lgs. 152/06, le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro non sono soggette ad autorizzazione.
- 5) Le macchine lavasecco a ciclo chiuso sono dotate di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorificazioni necessarie per avere la massima condensazione del solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a -10 °C), in modo da ridurre al minimo le emissioni di solvente.
- 6) Tutte le fasi devono essere svolte in modo da contenere al massimo le emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.
- 7) Le macchine lavasecco devono avere una emissione di solvente inferiore ai 20 g di solvente per ogni kg di prodotto pulito e asciugato.
- 8) I generatori di calore a servizio dello stabilimento possono funzionare esclusivamente a metano, GPL, gasolio con potenzialità complessive, per ogni tipo di combustibile, contenute entro quelle previste dalla parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e pertanto non sono sottoposti ad autorizzazione. I generatori di calore ad uso

termico civile devono rispettare i requisiti stabiliti nello "Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" di cui alla d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968 e s.m.i. nei tempi ivi indicati.

- 9) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire le condizioni operative di cui ai punti 4) e 5) e il rispetto del limite di emissione indicato al punto 7).
- 10) Qualunque anomalia di funzionamento della macchina lavasecco a ciclo chiuso tale da non permettere il rispetto delle condizioni operative fissate, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa.
- 11) Il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché ulteriori rilevamenti periodici delle emissioni.
- 12) Al fine di dimostrare la conformità dell'impianto al valore limite di emissione ed elaborare annualmente il piano di gestione dei solventi, il gestore deve registrare per ciascuna macchina lavasecco installata:
 - Il quantitativo di solvente presente nella macchina all'inizio dell'anno solare considerato, in kg (A)
 - la data di carico o di reintegro e il quantitativo di solvente caricato o reintegrato, in kg (B)
 - giornalmente il quantitativo di prodotto pulito e asciugato, in kg (C), ovvero il numero di cicli di lavaggio effettuati e il carico/ciclo massimo della macchina in kg
 - la data di smaltimento e il contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti, in kg (D)
 - il quantitativo di solvente presente nella macchina al termine dell'anno solare considerato, in kg (E)
- 13) Annualmente Il gestore deve elaborare il piano di gestione dei solventi verificando che la massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito o asciugato sia inferiore a 20g/kg, ovvero che:

$$(A+\Sigma B-\Sigma D-E)/(\Sigma C) < 0,020$$

dove Σ sta per sommatoria di tutte le registrazioni di cui al punto 12) effettuate nell'anno solare considerato; il gestore deve trasmettere alla Provincia, entro il 31 marzo di ciascun anno, copia delle registrazioni di cui al punto 12) e della elaborazione annuale del piano di gestione dei solventi.

- 14) Nel caso di stabilimenti nuovi, trasferiti o modificati, il gestore deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti (nuovi, trasferiti o modificati) facendo esplicito riferimento a quanto dichiarato con la documentazione di cui alla lettera B) del presente allegato. Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio, salvo proroga concessa dalla Provincia sulla base di una richiesta motivata.
- 15) Il gestore deve conservare per almeno due anni in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia delle registrazioni di cui al punto 12) e copia della elaborazione annuale del piano di gestione dei solventi di cui al punto 13).
- 16) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo copia, cartacea o digitale, della documentazione trasmessa per ottenere l'autorizzazione in via generale.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA

Compilare lo schema sotto riportato indicando per ciascuna macchina lavasecco installata:

- il tipo di solvente utilizzato
- il quantitativo annuo massimo di solvente utilizzabile
- il quantitativo annuo massimo teorico di prodotto pulito e asciugato
- il volume del tamburo della macchina lavasecco

IMPIANTO				
Macchina n. Modello	Volume tamburo [m ³]	Tipo di solvente utilizzato	Quantitativo annuo massimo di solvente utilizzato [kg]	Quantitativo annuo massimo di prodotto pulito e asciugato [kg]

Allegare la planimetria generale dell'impianto, in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle macchine utilizzate.

Allegare la scheda di sicurezza del solvente utilizzato